

N. R.G. 960/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

Il Tribunale,
di Tribunale,

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **960/2019** promossa da:

con il patrocinio dell'avv. BORRELLI
PAOLO, elettivamente domiciliato presso e nello studio del medesimo, sito in Pescara alla via VIALE
GUGLIELMO MARCONI n.29, in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione ex art.615,
comma secondo, c.p.c.;

ATTORE

contro

e

CONVENUTI

e

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti concludevano, come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ed il G.O.P.
tratteneva la causa a decisione, con concessione dei termini di legge, ex art 190 c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La domanda di parte attorea, in riassunzione, allo stato degli atti, merita accoglimento.

All'uopo, si evidenzia che parte istante, con atto di citazione in riassunzione, ex art. 616 c.p.c., adiva la giustizia al fine dell'accertamento e della dichiarazione, in via preliminare, dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione da parte del creditore procedente- ipotecario, Italfondiaro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, come anche dell'intrapreso pignoramento, mentre, nel merito, della nullità e/o illegittimità del contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data 10 febbraio 2000, tra l'attore e l'allora Banca Commerciale s.p.a., ora Italfondiaro spa, in persona del legale rappresentante pro tempore.

In particolare, parte istante, ricevuto, in data 19 gennaio 2015, precipuo atto di pignoramento immobiliare da parte del creditore procedente-Italfondiaro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, emesso sul presupposto dell'esistenza, in favore del dedotto creditore, di un credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario de quo, proponeva formale opposizione all'esecuzione, derivandone l'apertura della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n.57/2015.

Nel corso di tale procedura immobiliare, parte istante proponeva precipua domanda per la sospensione dell'esecuzione, ma purtroppo invano, giungendo all'attivazione di tale giudizio con argomentazioni già esaminate dal giudice dell'esecuzione.

In particolare, all'udienza del 08 gennaio 2018, il procuratore del convenuto-Italfondiaro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rilevava l'assenza dell'iscrizione ipotecaria in favore del creditore procedente de quo e ciò per mancata regolarizzazione da parte del notaio, chiedendo disporsi un rinvio. Alla successiva udienza del 12 giugno 2018, nessuno compariva ed il Giudice dell'Esecuzione rinviava ex art.631 c.p.c. all'udienza del giorno **15 novembre 2018**. Accadeva che, nelle more e precisamente **in data 01 ottobre 2018**, interveniva nella dedotta procedura esecutiva immobiliare l'Intesa San Paolo s.p.a., a mezzo della procuratrice Italfondiaro s.p.a., per una somma non corrisposta da parte dell'istante in relazione ad altro mutuo fondiario concesso mediante atto pubblico in data 15 ottobre 2004.

Pertanto conclusasi la parte esecutiva, si attivava il presente ufficio, eccependo, fondamentalmente, l'inidoneità del contratto di mutuo del 10 febbraio 2000 a costituire valido titolo esecutivo per mancata erogazione della somma di denaro concessa a mutuo, al momento della stipula del precipuo contratto.

In particolare, dal combinato disposto degli artt. 1-2 del contratto di mutuo e dell'art. 1 delle condizioni generali del contratto di mutuo non può non evincersi che all'atto della stipula del contratto di mutuo vi sarebbe stata anche la consegna della somma mutuata, la quale, però, contestualmente alla dedotta stipula, veniva vincolata in pegno, in favore del mutuante, e ciò a garanzia dell'adempimento di una serie di obblighi, tra cui anche l'adempimento delle rate di mutuo.

Di contro parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della proposta domanda giudiziale per infondatezza della stessa, sia in fatto che in diritto, riferendosi precipuamente agli atti emessi dal Giudice dell'Esecuzione, il quale non ha accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva de qua, evidenziando, fondamentalmente, che parte ricorrente, per quanto scritto nel contratto di mutuo de quo, aveva avuto quantomeno la disponibilità giuridica della somma di denaro presa a mutuo, tanto che ne aveva disposto con pegno.

Nelle more del giudizio interveniva la società Ifis NPL spa, quale procuratrice della società Penelope spa, per un credito che, poi, la suddetta dichiarava essere diverso da quello per cui si procede in tale fase, chiedendo, quindi, l'estromissione dal presente giudizio in quanto non ha ad oggetto la contestazione del titolo portato dall'istante.

Instauratosi il contraddittorio tra le parti in causa, si procedeva come per legge.

Tanto dedotto in punto di fatto, in punto di diritto, la presente controversia trova pronta soluzione nell'applicazione dell'art.615, comma secondo, c.p.c., inerente la procedura di opposizione all'esecuzione che, nel caso di specie, si configura come opposizione all'atto di pignoramento immobiliare de quo. Per dottrina, l'opposizione all'esecuzione è finalizzata a contestare il diritto del creditore a promuovere l'esecuzione; essa può avere ad oggetto l'esistenza del titolo esecutivo, ma non può tornare sul merito del contenuto del provvedimento che si è ormai formato, per contestarne la fondatezza.

In particolare ed in relazione al il titolo esecutivo per cui si procede, ovvero al contratto di mutuo ipotecario de quo, non può non rilevarsi che il mutuo è un contratto di finanziamento disciplinato, nei suoi aspetti essenziali, dagli artt. 1813 e ss. del Codice Civile. Mediante il contratto di mutuo, “una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose *della stessa specie e qualità*”.

La giurisprudenza, così come la dottrina dominante, qualifica il contratto di **mutuo come un contratto reale**, che, pertanto, si perfeziona in virtù, non del solo **consenso**, legittimamente prestato dalle parti, ma anche della **consegna** del bene oggetto del contratto, ovvero della cosiddetta *traditio rei*.

Accanto alla figura generale disciplinata dal codice civile, il legislatore individua ulteriori forme nella normativa speciale ed in particolare notevole rilevanza riveste il **mutuo fondiario**, previsto nel Testo Unico Bancario T.U.B.). Ai sensi dell'**art. 38 TUB**, il mutuo fondiario ricorre in presenza di un finanziamento, a medio e lungo termine, garantito da ipoteca di primo grado su beni immobili, concessa, contestualmente, alla stipula del contratto, come nella presente fattispecie.

Il dedotto contratto di mutuo, inoltre, ove rispetti i requisiti delineati dall'**art. 474 c.p.c.**, può costituire un valido titolo esecutivo, idoneo, pertanto, a fondare l'esercizio dell'azione esecutiva.

Il titolo esecutivo è, infatti, la fattispecie da cui sorge l'effetto giuridico dalla tutelabilità esecutiva del diritto sostanziale e costituisce il presupposto necessario e sufficiente dell'azione esecutiva.

I titoli esecutivi disciplinati dall'art. 474 c.p.c. nonché dalla legislazione speciale, sono documenti ed atti di natura eterogenea che hanno in comune la caratteristica di offrire un certo grado di certezza in ordine alla sussistenza del diritto del creditore procedente o intervenuto, a fronte del quale il legislatore attribuisce loro una posizione di “vantaggio processuale” rispetto al debitore, consentendogli di attivare l'esecuzione forzata sui beni di quest'ultimo.

Il titolo esecutivo svolge, quindi, la funzione di individuare e documentare il diritto del quale al giudice dell'esecuzione verrà chiesta l'attuazione, senza che vi sia la necessità di una verifica del contenuto del titolo medesimo.

L'art. 474 c.p.c., al primo comma, sancisce che **l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile**.

Per “certezza” deve intendersi la precisa individuazione del diritto, il quale deve emergere esattamente e compiutamente, nel proprio contenuto e nei propri limiti, dal relativo provvedimento giurisdizionale o atto negoziale; per “liquidità” del diritto si fa, invece, riferimento alla circostanza che il credito è costituito da un ammontare determinato oppure determinabile attraverso un semplice calcolo aritmetico in base agli elementi certi e positivi che risultano dallo stesso titolo; per “esigibilità” si intende quel credito non sottoposto a termine o condizione e rispetto al quale sono assenti impedimenti che ne compromettano l'esercizio.

La predetta disposizione normativa, al secondo comma, individua gli atti ed i documenti utilizzabili come titoli esecutivi, che possono essere classificati ed ordinati in due categorie, rispettivamente i titoli esecutivi giudiziali e quelli stragiudiziali.

In particolare sono titoli esecutivi sia le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, sia le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia e sia gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Generalmente, il contratto di **mutuo** riveste la forma di **atto pubblico**, trattandosi di negozio cui accede, di solito, come garanzia l'ipoteca. In linea di principio, quindi, il contratto ricevuto da notaio **può rappresentare un titolo esecutivo**.

Essendo il mutuo, come detto, un contratto reale, ai fini del perfezionamento, **è necessario verificare che si sia prodotta la consegna o traditio del bene**.

Quest'ultimo requisito, in un contesto come quello attuale di progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e loro sostituzione con annotazioni contabili, è da intendersi secondo la giurisprudenza, ormai consolidata, della Suprema Corte, non esclusivamente quale trasferimento materiale e fisico di denaro nelle mani del mutuatario, ma anche quale **trasmissione della disponibilità giuridica delle somme mutate**.

Segnatamente, il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della *treditio*, nel caso in cui **il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo**, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.

Nella pratica degli affari, accanto all'ipotesi in cui all'interno dello stesso contratto di mutuo le parti si diano reciprocamente atto che la somma oggetto del mutuo è stata consegnata dal mutuante al mutuatario, specificando le modalità di tale consegna (che possono andare dall'accredito dell'importo su un conto corrente alla consegna di assegni circolari) può affiancarsi la redazione e autonoma sottoscrizione di un apposito atto di erogazione e quietanza, o di semplice quietanza a saldo, atto formalmente autonomo e distinto rispetto al mutuo, talvolta neppure contestuale alla conclusione del mutuo, ma di poco successivo.

Con riferimento al credito fondiario inoltre la legge prevede che la stipulazione del contratto e l'erogazione del danaro possano formare oggetto di atti separati (**art. 39, comma 2, TUB**), scindendo espressamente il momento della prestazione del consenso delle parti dal momento della consegna del danaro, che avviene in una fase successiva

Tenuto conto di questi elementi, per poter verificare se il contratto in esame si sia, in effetti, perfezionato secondo la propria natura reale, esso non può essere **esaminato** atomisticamente, ma deve essere considerato e **interpretato congiuntamente agli altri atti accessori**, che realizzano concretamente e operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante.

Pertanto, l'**accertamento** demandato al giudice di merito non si potrà limitare alla **natura e all'effettivo contenuto del contratto, integrato con l'atto di quietanza a saldo**, ma dovrà contenere anche la **verifica del requisito formale** richiesto affinché l'atto possa integrare la funzione di titolo esecutivo, come esplicitato da **Cass. Civ. 27 agosto 2015, n. 17194, la quale rileva che : "Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso, integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni**

volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge“.

Nella prassi bancaria, infatti, accade spesso che il netto ricavo dell'importo concesso a mutuo sia trattenuto in "deposito cauzionale" infruttifero presso l'istituto mutuante, a garanzia dell'espletamento degli obblighi posti a carico del mutuatario in occasione della stipula del finanziamento. All'adempimento di tali obblighi, (ad es. verifica di valida iscrizione ipotecaria e priorità del grado ipotecario o produzione di documenti), è subordinato il successivo svincolo, in favore del mutuatario, delle somme erogate.

In questi casi, da una lettura complessiva delle clausole del mutuo, si ricava che, nonostante la formale dichiarazione di quietanza, la effettiva consegna della somma è differita ad un momento successivo in quanto l'importo erogato resta espressamente fuori dalla disponibilità del mutuatario, che si impegna a non prelevarla fino a quando non saranno posti in essere gli adempimenti elencati.

In giurisprudenza, si registrano indirizzi discordanti in ordine alla idoneità di tali tipologie di contratti a costituire dei validi titoli esecutivi. Secondo un **primo orientamento giurisprudenziale**, il "deposito cauzionale" delle somme erogate presso la banca e i connessi adempimenti a carico del mutuatario, fungerebbero da condizione sospensiva del perfezionamento del contratto, e porterebbero ad escludere la concreta disponibilità degli importi da parte del medesimo. Mancherebbe, pertanto, il verificarsi della *traditio* delle somme, formalmente erogate ma ancora giacenti presso la banca e sottratte alla disponibilità del mutuatario, con la rilevante conseguenza operativa che il contratto di mutuo non costituirebbe un idoneo titolo esecutivo per promuovere un'azione esecutiva, per la carenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. All'uopo, si verificherebbe che l'atto, che pur si riconosce perfettamente valido, non documenterebbe la sussistenza di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, atteso che con la costituzione del deposito cauzionale la somma resterebbe nei fatti, e sostanzialmente, nella disponibilità del mutuante, tanto che lo stesso potrebbe appropriarsene, in caso di mancato adempimento degli obblighi da parte del finanziato, senza ulteriori attività. La prevista operazione non farebbe altro che procrastinare, nell'interesse della banca, la consegna del denaro, con conseguente rinvio del momento perfezionativo del contratto, essendo solo **fittiziamente prevista la messa a disposizione della somma**.

Un **secondo orientamento** ritiene, invece, che la costituzione in deposito cauzionale delle somme erogate non ostacoli il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario. È stato osservato che la costituzione in pegno o in deposito cauzionale presso la banca delle somme erogate è un atto di disposizione del mutuatario che, in tutta evidenza, presuppone giuridicamente che la somma sia entrata nella sua sfera giuridica di governo e di utilizzo. Con tale atto di disposizione, il mutuatario costituisce a favore del mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte ed a presidio finale di un obbligo restitutorio già formalmente sorto in ragione del giuridico transito delle somme dalla disponibilità della banca a quella del mutuatario. L'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme finanziate non perché non ha provveduto a mutuarle, ma in virtù di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla banca di rientrare dallo scoperto, qualora verifichi l'inadempienza del finanziato, escutendo la garanzia, ovvero negando lo svincolo di tali somme e trattenendole a titolo definitivo. La banca non trattiene le somme concesse a mutuo, ma giuridicamente le riceve dal mutuatario ad altro titolo, ovvero in garanzia atipica, provvisoria, in vista di quella definitiva. Ciò, quindi, presuppone necessariamente che il soggetto finanziato abbia ricevuto la disponibilità della somma oggetto di mutuo, dato che, altrimenti, non avrebbe potuto costituire tale importo in garanzia. In definitiva, la costituzione del deposito cauzionale, anche all'interno del medesimo contratto di mutuo, anziché essere indice del difetto di *traditio*, dimostra, al contrario, che il mutuatario ha ottenuto la disponibilità giuridica della somma erogata e che proprio in virtù di tale

disponibilità giuridica ha riconsegnato tale somma al mutuante, in garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali. In quest'ottica, il mancato verificarsi degli adempimenti posti a carico del mutuatario rappresenterà una condizione risolutiva, e non invece sospensiva, dell'efficacia del contratto di mutuo, evidentemente già perfezionatosi.

A ciò è da aggiungere il fatto che si è discusso se la costituzione del pegno irregolare, contestuale alla stipulazione del contratto di mutuo, possa considerarsi un vero e proprio atto di disposizione della somma mutuata, oppure se debba ritenersi una caratteristica tipica del mutuo c.d. "condizionato", che, in quanto tale, non è idoneo a rappresentare un credito certo, liquido ed esigibile, come richiesto dall'art. 474 cpc per l'azione esecutiva.

Del resto, il pegno è un diritto reale di garanzia disciplinato dagli artt. 2784 ss. del codice civile ed a differenza di quello ordinario, il pegno c.d. irregolare ha ad oggetto cose fungibili. Esso rappresenta, però, una "sottocategoria" del pegno ordinario, in quanto ne condivide la causa di garanzia, ma non l'oggetto. Ed invero, dalla lettura dell'art. 1851 del codice civile, le differenze sostanziali consistono nel diverso contenuto della realtà che nel pegno si estrinseca nell'opponibilità *erga omnes* di un diritto di prelazione sulla somma ricavata dalla vendita del bene oggetto del contratto, mentre nel pegno irregolare si concreta nell'attribuzione in proprietà delle cose consegnate al creditore. Inoltre, nella figura in esame, l'obbligazione restitutoria del creditore non ha per oggetto la medesima *res* consegnata al debitore, ma l'attribuzione in proprietà di altre cose dello stesso genere (*tantundem eiusdem generis et qualitatis*)

Ciò detto, tenuto conto delle analogie con la figura generale del pegno, si ritiene applicabile direttamente la disciplina dettata per il pegno ordinario solo relativamente agli aspetti inerenti alla funzione di garanzia; con riguardo invece ad aspetti diversi, di cui si è detto, si deve fare riferimento, per quanto non regolato dall'art. 1851 c.c., alla disciplina del mutuo.

Tanto dedotto ed applicato alla presente fattispecie, considerato l'oggetto della presente controversia, volto alla verifica dell'esistenza del titolo esecutivo posto a base della procedura di esecuzione immobiliare de qua, considerato che il titolo esecutivo di cui trattasi è un contratto di mutuo fondiario; applicato il dedotto orientamento giurisprudenziale in relazione al quale "Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso, integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere, **con immediatezza, la disponibilità giuridica della somma mutuata**, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge", letto il contratto di mutuo de quo, ove all'art. 1 si legge che l'importo del mutuo è erogato alla parte mutuataria, che ne dà quietanza, con la stipula, e che l'importo del mutuo, al netto dell'imposta sostitutiva, viene erogato dalla banca al mutuatario al momento della stipula del contratto di mutuo, e poi all'art.1 delle condizioni generali del contratto di mutuo ove si legge che il predetto importo viene costituito in pegno dal mutuatario in favore della banca e ciò a parziale garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui al contratto de quo, tra cui vi è anche l'obbligazione della restituzione dell'importo preso a mutuo, considerato che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, in relazione all'attività di interpretazione di un contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da escludere la ricerca di una volontà diversa, precisandosi, comunque, che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, considerando le singole clausole in correlazione tra loro, a norma dell'art. 1363 cod. civ. (ex multis Cass. sentenza 28 agosto 2007, n. 18180), considerato che, a seguito dell'interpretazione letterale del contratto di mutuo de quo, da

ritenersi chiara per le espressioni utilizzate, le quali, però, messe in correlazione tra loro, evidenziano la non immediata disponibilità giuridica della somma de qua, laddove al momento della stipula del dedotto contratto è connessa sia l'erogazione del mutuo, anche se su un conto corrente intestato al mutuatario, e l'immediata costituzione in pegno della somma erogata, al netto dell'imposta, considerato che la giuridica disponibilità della somma erogata non può essere limitata ad una mera esternazione letterale di passaggio di denaro su un c.c. ma deve attualizzarsi e concretarsi nella effettiva disponibilità della somma de qua da parte del mutuatario, considerato che, nel caso di specie, il mutuatario ha disposto la somma in pegno, anche a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di restituzione della somma erogata e non solo per le attività connesse con l'iscrizione dell'ipoteca, che, tra l'altro, non veniva mai iscritta, considerato che, qualora il contratto di mutuo preveda che la somma mutuata sia rimasta indisponibile in deposito cauzionale presso la banca mutuante sino al verificarsi di condizioni future e incerte, rimesse alla volontà della parte mutuataria, come nel caso di specie, ove il mutuatario doveva adempiere ad una serie di obbligazioni tra cui il corretto adempimento dell'obbligazione di restituzione della somma mutuata, siffatto contratto, che per definizione dovrebbe essere reale, diventa, in realtà, un contratto condizionato e, pertanto, difetta della immediata consegna del denaro dal mutuante al mutuatario, posticipando necessariamente ad un momento futuro e incerto il perfezionamento negoziale, considerato che, secondo lo schema contrattuale pattuito tra le parti, la somma erogata è stata depositata mediante accredito su un c.c. infruttifero, aperto presso il medesimo istituto bancario, e vincolata a garanzia della prova del verificarsi di talune condizioni ivi indicate (art. 1-2 del contratto di mutuo de quo ed art. 1 delle condizioni generali di contratto) pena la facoltà della banca di risolvere il contratto e di compensare il suo credito con la somma data a pegno dal mutuatario, considerato che i predetti elementi inducono a ritenere che trattasi di mutuo condizionato, in cui lo svincolo della somma è rimesso alla disponibilità del mutuante, tanto che il vincolo gravante sulla somma erogata preclude al mutuatario di porre in essere atti di autonomia privata per cui impedisce allo stesso di disporre delle somme erogate che, in attesa del verificarsi delle condizioni, restano nella disponibilità della banca, considerato e condiviso l'orientamento giurisprudenziale per cui non può dirsi raggiunta la disponibilità giuridica della somma erogata se il denaro viene vincolato non per un interesse del mutuatario ma del mutuante, come nel caso di specie (ex multis Tribunale di Vallo della Lucania sentenza 23 luglio 2019 Giudice dott.ssa Michela Eligiato), considerato che il contratto di mutuo condizionato risulta, quindi, inidoneo ad essere impiegato come titolo esecutivo dal mutuante, atteso che, nonostante sia stato stipulato con atto notarile, difetta dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità di cui all'art. 474 c.p.c. , la domanda di parte istante, ritenute le ulteriori eccezioni sollevate in giudizio riassorbite nella soluzione dell'eccezione relativa all'inesistenza del titolo esecutivo de quo, è da accogliersi.

In merito alla posizione dell'intervenuta, stante l'atto di rettifica di intervento, di cui in atti, ne dichiara l'estromissione; nulla sulle spese.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Accoglie la domanda attorea;
- Dichiarò l'inidoneità alla qualifica di titolo esecutivo del contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data 10 febbraio 2000, rogato dal notaio Giovanni Scaccia, rep. n.120414, raccolta 21421, dall'allora Banca Commerciale spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il sig. Fabrizio Epifanio;
- Condanna parte convenuta,

[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice, sig. [redacted], le spese di lite, che si liquidano in € 7.795,00, oltre rimborso spese vive, spese forfettarie, IVA e Cap come per legge;

- Dichiara l'estromissione dal presente giudizio della [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore.

Pescara, 31 agosto 2021.

dc [redacted]

BORRELLI
S T U D I O L E G A L E